

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20951 Anno 2026
Presidente: FERRANTI DONATELLA
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA
Data Udienza: 08/05/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

TREVISAN DANIELE nato a Codognè il 14/9/1957

avverso la sentenza resa il 17/10/2025 dalla Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;

preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni dell'avv. Igor Visentin che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Venezia l'1 Febbraio 2017, con cui è stata dichiarata la responsabilità di Daniele Trevisan in ordine al delitto di omicidio colposo.

Si addebita all'imputato di avere, percorrendo alla guida di un bus una strada comunale ad una velocità superiore al limite di 50 km/h e non commisurata alle condizioni di traffico e visibilità esistenti, investito il pedone che stava attraversando

sulle strisce pedonali, così cagionandogli, per negligenza e imperizia e in violazione delle norme del Codice della strada, lesioni da cui derivava la morte.

2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato deducendo quanto segue.

3.1. Vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità della stessa e violazione degli artt. 40 e 589 cod. pen. nella parte in cui la pronunzia ha ritenuto l'incidente ascrivibile causalmente alla condotta colposa di guida dell'imputato, in assenza di una completa disamina delle circostanze fattuali e della compiuta individuazione della regola cautelare valutata *ex ante*.

Secondo la ricostruzione dei giudici, l'incidente che ha cagionato la morte del pedone fu determinato da colpa dell'imputato, per avere violato le disposizioni degli articoli 140, 141, 142 e 191 del Codice della strada, non avendo concesso la precedenza alla persona offesa, che stava attraversando la strada sul passaggio pedonale, ed avendo condotto il veicolo a velocità superiore al limite vigente e, in ogni caso, pericolosa in relazione allo stato dei luoghi.

L'affermazione di responsabilità si basa principalmente sulla consulenza tecnica del pubblico ministero, mentre sono state ritenute infondate le deduzioni del consulente della difesa. In particolare, la Corte ha affermato che l'imputato si è avvicinato ad un passaggio pedonale ad una velocità che oltre ad essere superiore al limite vigente è risultata imprudente, in relazione allo stato dei luoghi e alla concrete circostanze del caso, poiché nei pressi vi era una fermata dell'autobus e un autobus fermo a ridosso di un passaggio pedonale, il che rendeva più che probabile che uno dei pedoni scesi dal veicolo si ponesse in attraversamento della carreggiata. La Corte ha riconosciuto anche l'imprudenza del pedone che aveva attraversato la carreggiata rapidamente, ma ha ritenuto che la stessa non potesse escludere il nesso causale, trattandosi di un comportamento prevedibile che il Trevisan avrebbe dovuto tenere in considerazione.

Si tratta di motivazione carente e manifestamente illogica, nonché contraria ai principi sostanziali in tema di responsabilità colposa, in quanto occorre verificare non soltanto la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto e l'evento, ma anche la sussistenza della cosiddetta "causalità della colpa", intesa come prevedibilità dell'evento rispetto alla violazione della regola di cautela, che presuppone la verifica delle circostanze fattuali del caso, la definizione della condotta alternativa lecita e la possibilità di evitare l'evento cagionato, qualora il conducente avesse tenuto la condotta prescritta. Si tratta di elementi che la sentenza non verifica e che ancor di più, in presenza di una norma elastica, quale l'art. 114 del Codice della strada, avrebbero dovuto essere attentamente verificati.

Le prove testimoniali hanno evidenziato un comportamento molto imprudente della persona offesa che, scesa dall'autobus, aveva iniziato a correre per attraversare la strada, senza verificare che la stessa fosse libera e passando dietro all'autobus in sosta, che con la sua sagoma copriva la fase iniziale di attraversamento del passaggio pedonale.

I giudici hanno tuttavia ritenuto sostanzialmente irrilevante la condotta imprudente della persona offesa, in quanto il pedone è stato percepito dall'imputato, che ha immediatamente frenato, come emergerebbe anche dal tracciato del cronotachimetro che decresce da 60 km/h a 44 km/h.

Osserva la difesa che, di contro, dalla relazione del consulente tecnico della difesa si rileva che l'autobus condotto dall'indagato al momento dell'urto registrava la velocità di 44 km/h e avrebbe dovuto procedere a meno di 28 km/h per riuscire ad arrestarsi prima dell'investimento, condotta impossibile da mantenere senza costituire intralcio alla circolazione; i testi Nardi Laura, Raffael Stefania e Oden, cittadino svedese che si trovava a bordo del bus e ha inviato dichiarazione scritta in inglese, hanno concordemente affermato che la vittima è uscita di fronte all'autobus guidato dall'imputato, senza verificare che non ci fosse traffico in arrivo e che l'attraversamento è stato effettuato di corsa.

Di contro la Corte d'appello e il Tribunale hanno ritenuto irrilevante sondare tali elementi della condotta del pedone e hanno omesso di delineare la condotta alternativa lecita a cui il Trevisan sarebbe stato tenuto e, in particolare, la velocità idonea in quella situazione ad evitare l'incidente, mentre si sono limitati ad affermare che la velocità adeguata sarebbe stata quella capace di evitare l'impatto con il pedone, formulando una motivazione carente in ordine alla causalità della colpa.

La motivazione è pertanto illogica poiché il sillogismo giudiziale di fatto è monco, in quanto giunge alla conclusione che la condotta dell'imputato si pone in nesso di causalità con l'evento, senza considerare la ricostruzione dei fatti, l'individuazione della regola cautelare e il giudizio di evitabilità del fatto.

2.2. Carenza e manifesta illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato che il pedone stesse attraversando sulle strisce pedonali e che l'imputato abbia violato l'art. 191 del Codice della strada

In particolare la Corte ha valorizzato le dichiarazioni dei testi, che hanno riferito di aver visto il pedone attraversare utilizzando l'apposito attraversamento, e ha escluso la fondatezza della tesi espressa dal consulente tecnico della difesa, secondo cui invece l'attraversamento sarebbe avvenuto circa quattro, cinque metri prima del passaggio pedonale; in particolare ha ritenuto dirimente l'osservazione delle fotografie del consulente tecnico del Pm., in cui è ben visibile lo stallone in cui ha sostato il bus da cui

è sceso il pedone e le strisce pedonali immediatamente dietro per cui ha ritenuto illogico l'ipotesi che il pedone abbia scelto di attraversare la strada in un altro punto.

Così facendo, la Corte sarebbe incorsa in un complessivo travisamento probatorio delle conclusioni della consulenza del pubblico ministero, mentre questi a pagina 11 della propria relazione ha concluso affermando che non poteva ricostruirsi con precisione dove si fosse fermato l'autobus da cui è sceso il pedone e quale fosse stato il tragitto percorso da questi. La Corte non ha nemmeno tenuto conto dei dati tecnici analizzati dal consulente della difesa limitandosi a qualificarli come calcoli astratti e privi di logico riscontro.

2.3. Vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto comprovato che il mezzo condotto dall'imputato viaggiasse ad una velocità superiore al limite e quindi violando l'art. 142 del Codice della strada. La Corte ha ritenuto che la velocità del mezzo guidato dall'imputato fosse superiore al limite di 50 km/h, previsto per il tratto stradale, mentre secondo il consulente tecnico della difesa ha evidenziato il fatto che il cronotachigrafo abbia registrato il raggiungimento del picco di 60 km orari non prova che tale velocità sia stata mantenuta stabilmente durante il percorso, poiché l'autobus condotto dal Trevisan aveva un cambio meccanico ed era da poco partito dalla stazione; per consentire l'innesto delle marce, il motore deve raggiungere un determinato numero di giri, altrimenti non sincronizza, ma ad innesto avvenuto il motore scende di giri e la velocità si appiana, sicché la punta massima registrata, pari a 54 km/h al netto della tolleranza strumentale e di legge, va considerata un picco istantaneo dovuto alla progressione delle marce.

A fronte di queste considerazioni la Corte ha sostenuto che la velocità del mezzo guidato dal Trevisan si desume dal tracciato del cronotachigrafo, che decresce da 60 km/h a 44 km/h, senza tenere in considerazione i calcoli astratti del consulente, ma non spiegando i motivi per cui detti dati sono stati ritenuti non attendibili.

2.4. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha respinto la richiesta di integrazione istruttoria a mezzo di nuova perizia dinamica ex art. 603 comma 3 cod. proc. pen. in ragione dei profondi contrasti tra le perizie e della lacune che hanno caratterizzato dalla consulenza accusatoria. La Corte ha respinto tale istanza, ritenendo che la ricostruzione del fatto e dei profili di responsabilità dell'imputato abbia trovato idoneo riscontro negli elementi di prova ripercorsi dalla sentenza; tuttavia non ha spiegato perché la ricostruzione dell'incidente prospettata dal consulente tecnico dell'accusa sia stata ritenuta più affidabile di quella del consulente tecnico della difesa.

Il ricorrente ricorda che in assenza di una perizia d'ufficio il giudice di merito può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, purché dia conto delle ragioni della scelta, mentre nel caso in esame la sentenza ha aderito alle conclusioni del

consulente del PM. ignorando che dal raffronto fra i due elaborati si evince che solo il consulente della difesa ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali della vicenda

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità poiché i motivi che formula sono generici, in quanto per lo più reiterano censure già formulate con i motivi di appello cui la Corte territoriale ha fornito corretta ed esaustiva risposta e con cui l'impugnazione non si confronta; gli stessi sono anche manifestamente infondati poiché non appaiono conformi ai criteri affermati in tema dalla giurisprudenza adi legittimità.

Le sentenze di primo grado e di secondo grado, che dando luogo ad una doppia conforme affermazione di responsabilità integrano un *unicum*, hanno dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

I giudici di merito, hanno operato un'accurata ricostruzione della vicenda delittuosa e hanno affermato con argomentazioni conformi ai principi fissati in tema e congrue alle emergenze probatorie, la responsabilità del Trevisan per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 140, 141 e 142 C.d.S., sulla base degli elementi che seguono:

le concordi dichiarazioni delle testi Nardi Laura e Raffael Stefania, secondo le quali il Sopraccordevole, dopo essere disceso da un autobus, aveva attraversato velocemente la strada sulle strisce pedonali;

l'andatura di guida del Trevisan, ad una velocità superiore al limite di 50 km/h, come da lettura del foglio di registrazione del cronotachigrafo;

il riscontro fotografico dello stallo situato posteriormente al punto di sosta del bus, dal quale era disceso il pedone e la posizione delle strisce pedonali, collocate esattamente dietro lo stallo suddetto;

la scarsa visibilità dell'intero passaggio pedonale dovuta alla presenza dell'autobus in sosta sulla carreggiata in senso inverso.

Passando all'esame dei singoli motivi di ricorso va precisato quanto segue.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La disposizione di cui all'art. 140, comma 1, C.d.S. prevede che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Si tratta di una norma di carattere generale del Codice della Strada, che prevede severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248354).

L'art. 141 C.d.S. contempla plurime disposizioni in materia di velocità del veicolo e l'esigenza del conducente di porre in essere plurimi accorgimenti, tra i quali principalmente il controllo del mezzo e di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, al fine di prevenire il rischio di danno a persone e a cose (Sez. 4, n. 40908 del 13/10/2005, Tavoliere, Rv. 232422).

Peraltro, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone, è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevedibile e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929; Sez. 4, n. 10635 del 2013 cit.; Sez. 4, n. 26131 del 03/06/2008, Garzotto, Rv. 241004), circostanza questa da escludere nel caso di specie e configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288).

I giudici di merito hanno positivamente verificato la causalità colposa e ritenuto che il comportamento imprudente della persona offesa non ha escluso il nesso causale e non ha comunque determinato l'inevitabilità e imprevedibilità dell'evento, osservando che qualora l'imputato avesse assunto una condotta più prudente e rispettosa dei limiti di velocità imposti non soltanto dalla legge ma anche dalle circostanze concrete del fatto, avrebbe potuto agevolmente evitare l'impatto o conseguenze così letali.

La giurisprudenza ha affermato che nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta "elastica", che cioè necessita, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare - al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento - è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto. (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871 - 01)

Ma nel caso in esame sia il GUP che la Corte hanno dato atto che la persona offesa aveva attraversato la strada con passo veloce, ma lungo le strisce pedonali o comunque nelle immediate adiacenze, e hanno ritenuto accertato in forza dei rilievi effettuati che il bus, sopraggiungendo in direzione opposta, mantenesse una velocità di marcia pari a 60 km/h come registrati dal tachimetro, sicché l'imputato pur avendo reagito alla vista della persona offesa non aveva potuto evitare l'impatto.

La circostanza che il consulente abbia individuato nella velocità di 29 km/h quella idonea ad impedire l'evento, non esclude ma anzi conferma la responsabilità dell'imputato poiché in prossimità delle strisce pedonali e in condizioni di obiettivo pericolo, questi avrebbe comunque dovuto ridurre la sua velocità, adottando una decelerazione mentre transitava per quel tratto, per mantenere un'andatura più contenuta di quella di crociera in ragione della prevedibilità di una situazione di pericolo,

e il suo comportamento imprudente ha cagionato l'impatto, che in caso di velocità sensibilmente inferiore avrebbe potuto essere evitato.

1.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.

Va premesso che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Pg, Rv. 276567 - 01)

Nel caso in esame non ricorre alcun travisamento della prova e la difesa lamenta piuttosto un'erronea interpretazione degli elementi di fatto, oggetto della concorde valutazione effettuata dalle due sentenze, e denuncia in sostanza un travisamento del fatto che, come è noto, non è deducibile nel giudizio di legittimità, in quanto invoca una diversa ricostruzione delle emergenze processuali che, in assenza di manifeste illogicità, non può trovare ingresso in questa sede.

Va inoltre ricordato che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebraate, essendo al riguardo influente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, Mangano, Rv. 277703; Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014, S., Rv. 261073)

Nel rispetto di questi principi, la Corte a pagina 7 della sentenza ha evidenziato che nella relazione il consulente del P.M. ha valorizzato le risultanze testimoniali e la constatazione che il passaggio sulle strisce pedonali è compatibile con la velocità tenuta dal bus al momento della collisione; di contro, ha ritenuto astratte e congetturali le argomentazioni del consulente della difesa, in forza delle quali questi ha individuato il punto di collisione 4- 5 metri prima del passaggio pedonale.

1.3. La terza censura è infondata poiché la Corte ha preso in considerazione un dato di fatto accertato, la velocità desumibile dal cronotachigrafo, che ha registrato il raggiungimento del picco di 60 km/h e poi una decelerazione a 44 km/h.

Anche considerando il termine di tolleranza strumentale, la velocità tenuta dal bus dell'imputato si colloca in fascia superiore al limite di velocità imposto su quel tratto e, comunque, si palesa lesiva delle regole di prudenza che avrebbero dovuto ispirare la condotta dell'imputato che, in vista delle strisce pedonali e di un bus che si fermava nella immediate adiacenze, avrebbe dovuto ridurre la velocità di marcia, potendo prevedere il pericolo.

1.4. La quarta censura è manifestamente infondata.

Giova ricordare che nel caso in esame l'imputato ha chiesto di accedere al rito abbreviato e, pertanto, la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale va

interpretata semplicemente come una sollecitazione del potere d'ufficio del giudice che è tenuto ad accoglierla soltanto nell'ipotesi in cui ritenga di non poter adottare alcuna decisione in assenza di un ulteriore accertamento. Nel caso in esame la Corte ha adeguatamente osservato che la ricostruzione del fatto e i profili di responsabilità dell'imputato hanno trovato riscontro negli elementi di prova raccolti e ha evidenziato gli indiscutibili elementi probatori su cui si fonda la ricostruzione del consulente del P.M. a fronte di argomentazioni congetturali del consulente di parte che non hanno trovato adeguato aggancio nel compendio probatorio.

L'accurata ricostruzione del fatto basata sui numerosi elementi probatori convergenti è tale da rendere inutile l'espletamento di un nuovo accertamento peritale d'ufficio.

I giudici di merito, peraltro, con motivazione lineare e coerente, hanno dato atto delle ragioni per cui risultano condivisibili le conclusioni del consulente del P.M., mentre il ricorrente non si confronta con le argomentazioni prospettate nella sentenza impugnata circa l'impossibilità di comprendere la base di calcolo operata dal geom. Canal, così incorrendo nel vizio di genericità.

2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Roma 8 maggio 2026

Il Consigliere estensore

Maria Daniela Borsellino

Il Presidente

Donatella Ferranti